

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C N. 34/C N. 35/C (2004-2005)

Riunioni del

7 marzo 2005  
14 marzo 2005  
21 marzo 2005

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 33/C - RIUNIONE DEL 7 MARZO 2005**

### **1 - APPELLO F.C. UNION 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION 98/PON- TEDERA 1912 DEL 19.12.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005)

Con ricorso del 17.2.2005, la società Football Club Unione 98 impugnava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 28 del 20 gennaio 2005, in ordine alla posizione di tesseramento, a favore della U.S. Pontedera 1912, del calciatore Massimiliano Luperini, segnatamente con riferimento alla gara disputatasi tra le due menzionate Società il 19.12.2004, chiedendo la sanzione della perdita della gara stessa per 0-3, in danno della U.S. Pontedera.

La ricorrente, invocando il disposto dell'art. 117, comma 4, delle N.O.I.F., in quanto il predetto, era stato tesserato, nella stagione 2004/2005 quale professionista per la A.C. Palazzolo, con cui aveva poi rescisso il contratto, per tesserarsi poi con la U.S. Pontedera, quando, nella precedente stagione era tesserato per una società dilettantistica, ne fa discendere l'irregolarità della posizione di tesseramento.

Poiché dagli accertamenti eseguiti presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. è risultato che il Luperini, alla data del 1.7.2004 risultava svincolato, tanto comporta che l'invocato quarto comma dell'art. 117 N.O.I.F. non può trovare applicazione nel caso che ne occupa, in quanto la posizione di svincolato dell'interessato alla data suddetta esclude che la sua posizione possa essere assimilata al calciatore "non professionista" al quale si applica il dettato della surrichiamata norma, che non può che essere interpretata nel senso suddetto in ragione della ratio che la sostiene, pur non essendo ivi esplicitamente prevista l'ipotesi in esame, che va pertanto risolta in via interpretativa, nei sensi suddetti.

Il ricorso deve essere pertanto respinto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dal F.C. Union 98 di Ponte a Moriano (Lucca) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

### **2 - APPELLO DELLA A.S. CASTELNUOVO VAL DI CECINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELNUOVO VAL DI CECINA/VALDICECINA DEL 7.11.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005)

Con ricorso del 27.1.2005, l'Associazione Sportiva Castelnuovo Val di Cecina impugnava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 28 del 20 gennaio 2005 e relativo alla gara tra l'A.S. Castelnuovo e l'A.C. Valdicecina (Campionato dilettanti di 2ª Categoria del 7.11.2004).

Sostiene la ricorrente che nel corso della gara predetta, la squadra avversaria avrebbe violato l'obbligo di impiego per tutta la durata della gara stessa di due calciatori nati dal 1° gennaio in poi del 1983 e di uno nato dal 1° gennaio 1982.

La ricostruzione richiesta ed ottenuta dal direttore di gara delle sostituzioni effettuate al minuto 36 del secondo tempo ha permesso di acclarare al di là di ogni e qualsiasi perplessità che mai, nel corso del gioco, si è avuta la violazione lamentata.

Infatti è risultato che chiesta una sostituzione ed effettuata, dopo altra sostituzione, pure effettuata dalla squadra avversaria, sempre a gioco fermo, si procedeva ad altra sostituzione, atta a riportare in campo calciatori giovani aventi le caratteristiche richieste.

Il fatto, neppure contestato, che il gioco non sia ripreso, neppure per un attimo, prima della seconda sostituzione, esclude che il modo in cui si è provveduto ai cambi abbia influito in qualsiasi maniera sul potenziale tecnico delle due squadre, relativamente al prescritto impiego di giocatori giovani, cosa questa che conferma la validità della gara ed impone il rigetto del ricorso: consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dalla A.S. Castelnuovo Valdicecina (Pisa) ed ordina incamerarsi la tassa reclamo versata.

**3 - APPELLO DELLA POL. SCONTRONE E VILLA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MATTA SANDRO FINO AL 30.6.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 27.1.2005)

La Pol. Scontrone e Villa ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui all'epigrafe, che ha confermato la squalifica del calciatore Matta Sandro fino al 30.6.2008, avendo lo stesso calciatore nel corso del secondo tempo, a seguito di rigore accordato alla squadra avversaria e non condividendone la decisione, colpito con un pugno alla nuca l'arbitro che accusava giramenti di testa che, al termine della gara, lo costringevano, anche con l'aiuto dei familiari, a recarsi all'ospedale civile dell'Angelo dove veniva trattenuto per accertamenti.

In particolare nel reclamo la Società pur non contestando i fatti rileva che la Commissione Disciplinare non abbia tenuto conto di una serie di fatti ed incongruenze ma soprattutto che il calciatore, come da supplemento di rapporto dell'arbitro, rendendosi conto della gravità del suo comportamento aveva abbandonato il campo senza alcuna protesta.

Il reclamo può essere parzialmente accolto.

Nella circostanza si può addivenire ad una riduzione della sanzione irrogata, rimanendo comunque l'episodio deprecabile, ancorché circoscritto.

Appare congruo, pertanto, nella rideterminazione della sanzione, fissarla sino al 30.6.2007.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello presentato dalla Pol. Scontrone e Villa di Scontrone (L'Aquila), riduce la sanzione al 30.6.2007 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Matta Sandro e dispone la restituzione della tassa.

**4 - APPELLO A.S.D. VELLETRI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO A TUTTO IL 30.5.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 357 dell'11.2.2005)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque in esito all'esame del referto relativo alla gara Velletri Calcio a Cinque/Cinecittà Calcio a Cinque, disputata il 29 gennaio 2005 e terminata con il punteggio di 3-3, irrogava alla A.S.D. Velletri Calcio a Cinque la squalifica del campo di gioco fino al 30 giugno 2005 e l'ammenda di Euro 1.500,00.

Era accaduto che, a fine gara, sostenitori della A.S.D. Velletri Calcio a Cinque erano penetrati sul campo e avevano rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale, colpendo gli stessi con sputi; un sostenitore della squadra locale, riconosciuto come tale dal direttore di gara perché indossava la tuta sociale, colpiva il direttore di gara con un calcio alla schiena che gli procurava un forte dolore.

La deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 282 del 19 gennaio 2005, veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, adita dalla A.S.D. Velletri Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 357 dell'11 febbraio 2005.

La decisione della Commissione Disciplinare è impugnata società soccombente che prospetta la estraneità della persona che ha colpito il direttore di gara con un calcio alla schiena e riferendosi ad altri casi giudicati dal Giudice Sportivo lamenta l'eccessiva entità della sanzione.

L'appello va dichiarato inammissibile, in quanto la questione controversa non rientra nell'ambito dei procedimenti enumerati dall'art. 33, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i quali è prevista la cognizione di questa Commissione d'Appello Federale. La tassa di reclamo, stante l'inammissibilità dell'appello, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dalla A.S.D. Velletri Calcio a 5 di Velletri (Roma) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**5 - APPELLO DELLA A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIONIGI DAVIDE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 257 del 3.3.2005)

Con ricorso del 4.3.2005, l'Associazione Sportiva Bari Spa impugnava il provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al C.U. n. 257 del 3 marzo 2005, con cui era stata inflitta al calciatore Davide Dionigi la squalifica per due giornate effettive di gara, in relazione all'incontro Genoa/Bari del 27.2.2005 (giocatore non espulso) per aver proferito al termine della partita frasi gravemente ingiuriose all'indirizzo della quaterna arbitrale.

Si evidenziava che il provvedimento adottato non rispecchiava i criteri di proporzionalità di cui agli artt. 14 e 16 C.G.S., in quanto il fatto era avvenuto al termine della gara e la condotta del Dionigi non era stata aggressiva né minacciosa e neppure intimidatoria.

La giurisprudenza di questa Commissione, in casi analoghi, in assenza delle connotazioni della minaccia e dell'aggressività, e in relazione al fatto che la condotta posta in essere è stata attuata al termine della gara e percepita da un solo assistente, è consolidatamente orientata nel senso che i criteri di valutazione applicabili in casi analoghi comportino l'irrogazione di una sola giornata di squalifica, unita ad una congrua ammenda.

Si ritiene quindi di uniformarsi ai predetti criteri anche nella fattispecie che ne occupa, con rideterminazione della sanzione in una giornata di squalifica e nell'ammenda di 5.000,00 euro.

In tal senso il ricorso può essere accolto; consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello presentato dalla A.S. Bari di Bari, ridetermina la sanzione della residua squalifica per una gara inflitta al calciatore Dionigi Davide in € 5.000,00 di ammenda. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

**6 - APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI TOMBRIZZI MATTEO E CANUTO FEDERICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 17 del 15.10.2004)

A seguito di deferimento della Procura Federale, la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti "rigettava il deferimento" di Tombrizzi Matteo e di Canuto Federico, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere tenuto un comportamento antiregolamentare consistito nel rivolgere reiterate espressioni irraguardose ed offensive (il primo) nei confronti delle calciatrici della società A.C.F. Alessandria e (il secondo) nei confronti del pubblico della gara Alessandria/Mozzecane del 23.11.2003.

Avverso questa decisione la Procura Federale proponeva appello alla C.A.F., richiedendo l'affermazione della responsabilità dei due predetti deferiti.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Correttamente la Commissione Disciplinare ha evidenziato, infatti, l'insuperabile stato di incertezza del quadro probatorio, basato su "dichiarazioni non univoche, provenienti unicamente dai tesserati della società Alessandria, mentre necessità, al contrario, l'esistenza di una fonte di prova, che rivesta una posizione di terzietà, soprattutto alla semplice considerazione che le condotte denunciate sarebbero state attuate nel corso di tutta la gara e non si sarebbero esaurite in un lasso di tempo così breve da non potere essere percepite da altri all'infuori dei diretti interessati".

I motivi di appello non inficiano queste conclusioni e la decisione della Commissione Disciplinare deve essere, quindi, confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dalla Procura Federale.

#### **7 - APPELLO DEL F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA SCAFA/VIRTUS TOLLO DEL 5.12.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005)

Il F.C. Virtus Tollo ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 39 del 13 gennaio 2005, con la quale veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo di 1° grado di omologazione del risultato della gara Scafa/F.C. Virtus Tollo del 5.12.2004.

Lamenta preliminarmente la reclamante la violazione dell'art. 33 comma 1 lett. b) C.G.S. e in particolare le norme sul contraddittorio, non avendo la Commissione Disciplinare convocato la Virtus Tollo che ne aveva fatto espressa richiesta.

Ritiene questa Commissione che, a prescindere da ogni considerazione sul merito, che il suddetto motivo del gravame sia fondato, risultando che il F.C. Virtus Tollo aveva effettivamente fatto istanza di essere ascoltata, richiesta che la Commissione Disciplinare non aveva preso in considerazione.

La palese violazione della norma sul contraddittorio, produce l'annullamento della decisione impugnata con conseguente restituzione degli atti alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per il nuovo giudizio di merito.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello del F.C. Virtus Tollo di Tollo (Chieti), annullando l'impugnata delibera ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo per nuovo esame di merito. Dispone la restituzione della tassa versata.

#### **8 - APPELLO DELLA A.S. ALLENIAMO.COM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLENIAMO.COM/PALAU DEL 16.1.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 29 del 3.2.2005)

L'Associazione Sportiva "Alleniamo.com" ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata sul C.U. n. 29 del 3 febbraio 2005, con la quale è stato respinto il ricorso relativo alla gara Alleniamo.com/Palau del 16.1.2005.

La reclamante reitera la propria richiesta di vedersi assegnata la vittoria nella suindicata gara, per la posizione irregolare del calciatore Putzu Luca che, espulso dal campo nel corso della partita Azzani/Palau del 6.1.2005 ed utilizzato anche nella successiva partita Palau/Montina del 9.1.2005, avrebbe partecipato alla gara del 16.1.2005 senza aver ancora scontato la relativa squalifica.

Osserva questa Commissione d'Appello che la pretesa della reclamante, la quale, in sostanza, pretenderebbe un riesame della partita Azzani/Palau e alla mancata espulsione del calciatore Putzu, non è accoglibile.

Infatti nel referto arbitrale di tale partita non risulta riportato alcun provvedimento nei confronti del calciatore Putzu Luca e la circostanza è stata confermata dallo stesso arbitro con comunicazione successiva.

Consequentemente il Putzu ha preso parte alla gara in oggetto, avendone pieno titolo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dalla A.S. Alleniamo.com di La Maddalena (Sassari) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**9 - APPELLO DEL G.S. PIOPPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIOPPI/VALLO BOYS DELL'11.12.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 4.2.2005)

Il Gruppo Sportivo Pioppi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. n. 65 del 4 febbraio 2005, con la quale in accoglimento del ricorso della società Vallo Boys, veniva inflitta al G.S. Pioppi la sanzione sportiva di perdita della gara Pioppi/Vallo Boys dell'11.12.2004 con il punteggio di 0-3 per aver utilizzato il calciatore Mourabhi Issam in posizione non regolare.

Lamenta la reclamante l'omessa notificazione presso il proprio indirizzo indicato all'atto della iscrizione al campionato da parte della Vallo Boys del ricorso alla Commissione Disciplinare, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Rileva questa Commissione che il reclamo è infondato in quanto il ricorso alla Commissione Disciplinare della U.S. Vallo Boys risulta tempestivamente notificato al G.S. Pioppi nella persona del presidente Angelo Lavini che resisteva al reclamo della Vallo Boys inviando alla Commissione Disciplinare le proprie controdeduzioni delle quali l'organo giudicante ha tenuto conto, disattendendole. Deve quindi ritenersi che l'eventuale irregolarità della notifica, sia stata sanata dal comportamento del Lavini presidente del G.S. Pioppi.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dal G.S. Pioppi di Pioppi (Avellino) ed ordina l'incameramento della tassa.

**10 - APPELLO DEL COSENZA CALCIO 1914 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE SIG. BISCEGLIA FRANCESCO, LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO E L'AMMENDA DI 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO CON RIFERIMENTO ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 2 COMMA 4 PRIMA PARTE C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 115 dell'11.2.2005)

Con atto del 22.11.2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale la società Cosenza Calcio 1914 per avere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio *"contro, tra gli altri, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed il Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport nonché nei confronti di tutte le società di calcio professionistiche e di tutte le società di calcio dilettantistiche affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti"* e per avere così violato, in difetto di autorizzazione da parte della F.I.G.C. ad adire le vie legali, le disposizioni di cui all'art. 27 dello Statuto Federale; disposizioni secondo le quali *"tutte le società e coloro che svolgono nell'ambito delle medesime, della F.I.G.C. e delle Leghe qualsiasi attività di tipo agonistico, hanno l'obbligo di*

osservare le norme federali nonché di impegnarsi, 'con l'affiliazione... ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico". Deferiva la società in relazione all'art. 1 comma 1 C.G.S. ravvisando nella proposizione del ricorso senza la preventiva autorizzazione, violazione di quei "principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

La Commissione Disciplinare accoglieva il deferimento ed infliggeva le sanzioni sportive della inibizione per il periodo di anni 1 (uno) al Presidente della società, Francesco Bisceglia, e della penalizzazione di punti 3 (tre) e dell'ammenda di € 2.000,00 alla società. Motivava che "l'art. 27 comma 2 dello Statuto, così come modificato con C.U. n. 130/A in data 3 novembre 2004 (quindi precedentemente alla redazione e notifica del ricorso al TAR da parte dei deferiti) sottopone al vincolo di giustizia le questioni 'comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico'" e pertanto che la questione proposta in via preliminare dai deferiti era del tutto infondata rientrando la questione sottoposta all'attenzione del Tar "in tale novero". Rilevava inoltre che l'art. 3 comma 1 della L. 280/2003, "nel rispetto della ratio dell'intera Legge... che è quella di affermare il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo", aveva fatto "espressamente salvo quanto stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dal Regolamento del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive". Concludeva non esser vero, quindi, che "l'art. 27 dello Statuto Federale è in contrasto con la L. 280/2003" dal momento che "le norme di legge e regolamenti interni della Federazione si integrano e si armonizzano perfettamente". "...l'art. 3 della L. 280/2003 - faceva notare ancora - non sottrae affatto la materia de qua al vincolo di giustizia, ma semplicemente attribuisce la giurisdizione sulle questioni non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2 L. 280/2003 al giudice amministrativo e la competenza del TAR del Lazio, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando in ogni caso l'efficacia di quanto statuito nelle eventuali clausole compromissorie e, quindi, del vincolo di giustizia se in esse stabilito, come nella fattispecie".

Posto che, in definitiva, "con la proposizione del ricorso al Tar... senza neppure esaurire i gradi di giustizia sportiva (il ricorso alla Camera di Conciliazione... non era ancora definito) è stato violato l'art. 27 dello Statuto nonché l'art. 1 del C.G.S.", infliggeva al Presidente della società ed alla società stessa le sanzioni sportive già indicate (Com. Uff. n. 115 del giorno 11 febbraio 2005).

Avverso tale decisione proponevano appello sia la società che il suo Presidente. Nel prospettare ancora una volta la questione preliminare già sottoposta all'esame della Commissione Disciplinare, facevano presente che a norma dell'art. 27 dello Statuto il "vincolo di giustizia" doveva ritenersi operante in relazione alle sole vertenze "di carattere tecnico, disciplinare ed economico", laddove la questione proposta dalla Società innanzi al giudice amministrativo, avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti con i quali la Società (era) stata inquadrata in Serie D, riguarda(va) una c.d. 'questione amministrativa'. Venendo al merito osservavano di non aver fatto altro, con la proposizione dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa, che "far valere i propri interessi" come garantito dalla Costituzione e come espressamente riconosciuto dalla L. n. 280/2003.

Una volta rilevato, dunque, che "la proposizione di una azione in sede giurisdizionale non costituisce... violazione del principio di lealtà sportiva, non essendo stato eluso alcun obbligo", chiedevano l'annullamento della decisione impugnata. Lo chiedevano anche con riguardo al rilievo della Commissione Disciplinare secondo cui "la società non avrebbe 'esaurito i gradi di giustizia sportiva'" per non aver atteso "la fine dell'ultimo giudizio pendente innanzi alla Camera di Conciliazione", dal momento che il procedimento innanzi a

detta Camera - osservavano - *“non rientra nei ‘gradi di giustizia sportiva’”* avendo *“natura di procedimento ‘arbitrale’, come tale alternativa alla giurisdizione statale”*.

L'appello della società Cosenza Calcio 1914 e del Presidente della stessa Sig. Francesco Bisceglia, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Prendendo spunto dalla questione fatta valere in via preliminare, non può farsi a meno dal rilevare che l'affermazione della Commissione Disciplinare a proposito della perfetta compatibilità dell'art. 27 dello Statuto federale con lo spirito e con la lettera della L. n. 280/2003 va pienamente condivisa, dal momento che la norma statutaria in esame costituisce non altro che la concreta attuazione nell'ambito della F.I.G.C. di quell'*“autonomia dell'ordinamento sportivo”* che è indicata sin dall'art. 1 della legge quale valore fondamentale *“riconosciuto e favorito”* dell'ordinamento dello Stato. Si tratta di un valore che la L. n. 280 enuncia in via generale ed astratta, ma cui la stessa legge attribuisce pratica concretezza, attraverso l'obbligo alle società, alle associazioni, agli affiliati ed ai tesserati di *“adire... gli organi di giustizia dell'ordinamento”* in fatto di *“osservanza ed applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutaria dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni”* (art. 2) e, pur attribuendo alla giurisdizione del giudice amministrativo *“ogni altra controversia... non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo”*, nel far salvo *“quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti... delle Federazioni sportive”* (art. 3).

Rilevato, dunque, che l'art. 27 dello Statuto federale opera correttamente nell'ambito di efficacia normativa della L. n. 280/2003 e che *“la disciplina delle questioni aventi ad oggetto... l'osservanza e l'applicazione delle norme... statutarie”*, per quel che qui interessa, *“è riservata all'ordinamento sportivo”* (art. 2 della legge citata), occorre verificare se nel fatto di avere adito, la soc. Cosenza Calcio 1914, la giustizia amministrativa sia ravvisabile o meno violazione dello Statuto federale; quello Statuto - è bene ricordarlo - che all'art. 27 *“legittimamente”* prevede l'obbligo di accettare *“la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C.”* e *“dai suoi organi o soggetti delegati”*, ma che subordina tale obbligo ai soli provvedimenti adottati *“nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”*. Ebbene, la questione sottoposta dalla soc. Cosenza Calcio 1914 all'attenzione del Tar, e cioè l'iscrizione al Campionato dilettantistico di Serie D invece che al Campionato professionistico di Serie C1 o, in subordine, di Serie C2 per la stagione 2004-2005, è controversia *“di carattere tecnico, disciplinare ed economico”*, come affermato dalla Commissione Disciplinare, oppure è questione amministrativa, come sostenuto dalla società appellante e come tale sottratta al vincolo di giustizia di cui all'art. 27 dello Statuto?

Per la verità una risposta all'interrogativo appena formulato alla luce dell'insieme delle norme della F.I.G.C. (ché secondo i concetti propri di quest'ordinamento, e non di altri, bisogna ovviamente valutare se la controversia prospettata dalla soc. Cosenza Calcio 1914 abbia o meno *“carattere tecnico, disciplinare ed economico”*); la risposta al quesito di cui sopra non è, si stava scrivendo, particolarmente agevole, vuoi per l'impossibilità di utilizzare categorie concettuali proprie non dell'ordinamento sportivo federale, ma di altri settori del diritto (lo si è già rilevato) vuoi per l'insufficiente elaborazione, all'interno della giustizia sportiva, tradizionalmente suddivisa in disciplinare, tecnica, economica ed amministrativa, dei caratteri propri di quest'ultima, vuoi per la conseguente difficoltà di individuare con certezza le questioni non aventi *“carattere tecnico, disciplinare ed economico”*, ma carattere amministrativo. Non è un caso che in questa categoria abbiano finito con il confluire pretese non riconducibili a nessuna delle tre altre tipologie di giustizia (sportiva) sulla scorta della inveterata abitudine di assegnare natura genericamente amministrativa ad ogni materia di difficile definizione o, peggio, ancora, ad ambiti di attività federali comu-

nemente ricomprese tra le materie disciplinari e/o tecniche, ma accomunate tutte dal supposto tratto della loro natura provvedimentoale. Accanto ad autori che hanno perciò rilevato come *“della cosiddetta giustizia amministrativa”* possa discorrersi solo in senso *“residuale e comunque atecnico”* (cfr. Frascaroli 1990, pag. 535), se ne trovano altri che includono nella stessa *“i provvedimenti atti a limitare (per ragioni di carattere amministrativo e non di carattere disciplinare) la partecipazione di un soggetto nell’ambito dell’ordinamento sportivo, sia in modo parziale (diniego di ammissione ad un campionato per il quale si è acquisito il titolo sportivo) sia in modo assoluto (esclusione definitiva dall’ordinamento sportivo per decadenza o per revoca dell’affiliazione per le società o per radiazione per i singoli atleti)”* (cfr. Lubrano 2004, pag. 159) ovvero *“i provvedimenti di concessione o diniego dell’affiliazione e del tesseramento”* nonché *“i provvedimenti pubblicistici emanati dal CONI o, per sua delega, dalle federazioni”* (cfr. Alvisi 2000, pag. 389).

Nell’attuale fase di elaborazione concettuale è evidente, insomma, che la multiforme ed assai diversificata gamma di pretese che possono nascere a livello endo-associativo non è suscettibile di generalizzazioni che sfuggano alla elaborazione soggettiva di ciascun interprete e che la gran parte di essere vengono ricomprese in ciascuna delle tipologie di giustizia sportiva, le tre tradizionali e quella amministrativa, spesso arbitrariamente ed a costo di gravi incongruenze logico-sistematiche.

Non è semplice, dunque, individuare con margine di buona certezza il carattere *“tecnico, disciplinare ed economico”* oppure amministrativo della questione sottoposta dalla soc. Cosenza Calcio 1914 alla giustizia amministrativa, ma a ben vedere la circostanza non importa più di tanto. Nel caso in esame quel che rileva non è tanto che la società ha adito la giustizia dello Stato, quanto l’essersi rivolta ad essa in assenza della preventiva autorizzazione prescritta dall’ordinamento federale. Diversamente detto, la violazione del c.d. vincolo di giustizia che ha dato luogo alle sanzioni non è avvenuta in conseguenza della *“proposizione... (della)... azione in sede giurisdizionale”* (che non costituisce, in effetti violazione del principio di lealtà sportiva, non venendo eluso alcun obbligo), ma per effetto dell’averla proposta senza la preventiva autorizzazione dell’ordinamento federale. Non è sostenibile pertanto, come fatto dalla società appellante, che l’applicazione della sanzione costituisce lesione di un diritto costituzionalmente garantito, non essendo affatto in discussione il diritto della soc. Cosenza Calcio 1914 di adire la giustizia dello Stato, quanto la violazione di averlo fatto senza la prevista autorizzazione delle autorità federali.

Venendo ad altro e diversamente da quanto sostenuto nei motivi di appello, ulteriore ed autonomo profilo di illiceità ravvisabile nella condotta della società risiede nell’aver agito giudizialmente senza avere preventivamente esaurito i rimedi interni previsti dall’ordinamento sportivo a tutela della sua autonomia. Ciò è sicuramente accaduto con la instaurazione dei due giudizi di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato in data anteriore alla proposizione delle domande di arbitrato (che sono state introdotte soltanto in un momento successivo, una volta constatato l’esito infruttuoso del tentativo di risolvere la questione con l’*actio iudicati*).

In questo stesso ordine di considerazioni è parimenti sostenibile che anche i ricorsi diretti ad ottenere l’annullamento giurisdizionale dei vari lodi emessi dalla Camera arbitrale risultano esperiti prima della definitiva conclusione dei procedimenti arbitrali, essendo stati proposti prima della pubblicazione delle relative motivazioni. Sono stati immediatamente impugnati, infatti, i dispositivi e soltanto in corso di causa, con motivi aggiunti, le motivazioni.

Da aggiungere a tutto questo che, nell’introdurre le domande di arbitrato, la soc. Cosenza Calcio 1914 ha volutamente dato luogo a cause di inammissibilità (rifiutandosi di rendere in limine litis la prescritta dichiarazione di accettazione del responso arbitrale), al malcelato scopo di evitare che la Camera potesse pronunciarsi sul merito delle questioni, onde sottoporle per saltum alla cognizione del Tribunale amministrativo. La qualcosa costituisce ulteriore dimostrazione dell’intento perseguito realmente dalla società: eludere i

rimedi interni stabiliti dalle carte federali a salvaguardia del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo (tutelato, come già osservato, dalla L. n. 280/2003 attraverso la previsione di una apposita clausola di salvezza volta a privilegiare l'utilizzo degli strumenti di composizione imposti dall'autarchia di settore) e privilegiare, al di fuori di ogni autorizzazione, la giustizia dell'ordinamento dello Stato.

Le ragioni fin qui esposte impediscono, dunque, che l'appello della società venga accolto e che il Presidente e la società stessa possano andare esenti da sanzione o ne meritino una di entità inferiore, considerato (a questo ultimo proposito) che la durata dell'inibizione, i punti di penalizzazione in classifica e l'ammontare dell'ammenda tengono nel giusto conto la non lieve entità del grado di colpa riscontrabile nel comportamento della società. Basta soffermare l'attenzione su quel che potrebbe essere definito vero e proprio accanimento giudiziario da parte della società, che nel volgere di pochi mesi ha messo in atto una serie davvero notevole di iniziative giudiziarie, inutilmente ripetitive e tali da aggravare senza ragione il dispendio di risorse e di energie delle controparti processuali.

La decisione della Commissione Disciplinare non merita di essere riformata, dunque, né le sanzioni di essere ridotte; quelle sanzioni in relazione alle quali è appena il caso di far presente, più per completezza di esposizione che per effettiva necessità, che hanno natura meramente ed esclusivamente sportiva, essendo destinate ad esaurire i loro effetti solo ed esclusivamente nell'ambito sportivo dell'ordinamento dal quale promanano.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Cosenza Calcio 1914 di Cosenza ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**11 - APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI DUE INFLITTA AL CALCIATORE MOVILLI TOMMASO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 18.3 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 200/C del 9.2.2005)

Con atto del 24.1.2005 il Procuratore Antidoping presso il CONI deferiva alla Commissione Disciplinare presso il "*competente Organo di Giustizia federale*" (la Lega Professionisti Serie C), a norma dell'art. 19.3 del Regolamento antidoping, il calciatore Tommaso Movilli, tesserato della S.S. Lanciano, perché, sorteggiato per il controllo antidoping in occasione della gara Lanciano/Sora del 21.11.2004, era risultato positivo al metilprednisolone, "*sostanza specifica*".

La Commissione Disciplinare accoglieva il deferimento ed infliggeva al Movilli la sanzione della squalifica per il periodo di mesi due, rilevando, sulla scorta del parere della Commissione scientifica del CONI, che le affermazioni difensiva dell'incolpato non potevano essere condivise; osservando, in altri termini, non esser possibile che a distanza di tre settimane circa avessero potuto residuare nelle urine del calciatore tracce delle infiltrazioni al ginocchio con depo-medrol e lidocaina cui lo stesso era stato sottoposto dal medico della società per il riacutizzarsi di un certo dolore al ginocchio destro. Lo condannava pertanto, e come già rilevato, alla sanzione della squalifica per il periodo di mesi due ex art. 18.3 del Regolamento antidoping, facendo presente a questo proposito che i fatti si erano verificati durante il periodo di efficacia normativa della norma in questione e non del contestato art. 19.3 dello stesso Regolamento, entrato in vigore in epoca successiva (Com. Uff. n. 200/C del 9 febbraio 2005).

Avverso tale decisione proponeva appello il Procuratore antidoping che osservava come l'art. 18.3 del Regolamento, in vigore all'epoca del fatto addebitato al Movilli, aves-

se contenuto identico all'art. 19.3 dello stesso Regolamento. Rilevava inoltre, e soprattutto, che la Commissione Disciplinare aveva condannato il Movilli alla squalifica per il periodo di mesi due nonostante avesse rilevato nella parte motiva della decisione che sanzione adeguata doveva ritenersi quella di mesi tre. Stante l'errore nel quale era caduta con tutta evidenza la Commissione, chiedeva che, in riforma della decisione impugnata, la squalifica del Movilli fosse fissata in mesi tre.

L'appello del Procuratore Antidoping, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Per la verità è perfettamente condivisibile l'opinione dell'appellante allorché sostiene che gli art. 18.3 e 19.3 dei Regolamenti antidoping in vigore, rispettivamente, all'epoca dei fatti ed in epoca successiva hanno contenuto assolutamente identico ed allorché fa rilevare che la Commissione Disciplinare è incorsa in evidente errore indicando in mesi due, nel dispositivo, la durata della squalifica cui condannare il Movilli dopo aver spiegato, in motivazione, che periodo congruo doveva essere ritenuto quello di mesi tre. Il fatto è, tuttavia, che, benché identici, nel caso in esame non possono trovare applicazione, ad avviso di questa Commissione, sia l'art. 18.3 del Regolamento che (a maggior ragione) l'art. 19.3, dovendosi richiamare a proposito del Movilli il diverso art. 1 C.G.S..

Ha fatto presente il calciatore già in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare che la positività al metilprednisolone andava spiegata con le infiltrazioni al ginocchio destro che il medico della società gli aveva praticato circa tre settimane prima della gara per il riacutizzarsi di un certo dolore. Ha precisato poi che era stato il medico ad assumersi l'incarico di inoltrare la prescritta richiesta di esenzione (da lui sottoscritta) al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici (Ceft) del Coni e che ciò non era avvenuto per omissione dello stesso medico di cui non poteva essergli mosso rimprovero di alcun genere. Quanto alla propria condotta ha osservato, da ultimo, che in occasione del prelievo del campione di urine non aveva fatto cenno al trattamento medico cui si era sottoposto settimane prima perché, dato il tempo trascorso, se ne era dimenticato.

Detto che il medico della società, il dr. Falconio, ha dato conferma dei fatti esposti dal Movilli assumendo su di sé la responsabilità dell'omesso inoltre al Ceft del Coni della richiesta di esenzione di cui all'art. 4.4 del Regolamento, si è già scritto che la Commissione disciplinare non ha dato credito alle giustificazioni del calciatore sulla base del parere della Commissione scientifica; parere secondo il quale non sarebbe possibile che a distanza di tre settimane siano potute residuare nelle urine del Movilli tracce delle sostanze medicinali assunte. Orbene, all'autorevole opinione della Commissione scientifica il Movilli ha opposto l'altrettanto autorevole parere espresso dall'Istituto Mario Negri (v. dichiarazione a firma del Direttore, dr. Gianni Tognani, in data 21.2.2005); parere, quest'ultimo, secondo cui *“una positività urinaria a 3 settimane”* al metilprednisolone *“è perfettamente compatibile”* con il principio attivo e con i metaboliti del depo-medrol. Alla luce di siffatte, contrastanti opinioni non può affermarsi con giudizio di assoluta certezza (quella che è assolutamente necessaria ai fini di una decisione di condanna) che il Movilli è risultato positivo alla sostanza appena detta non in conseguenza del trattamento farmacologico cui venne sottoposto tre settimane prima della gara, ma per effetto della deliberata ed esclusiva volontà di doparsi. E ciò anche perché la sofferenza al ginocchio destro, la sottoposizione ad accertamenti medici, l'essere risultato affetto da una certa ipertrofia, l'ulteriore sottoposizione a visita ortopedica e, da ultimo, l'assunzione per via intramuscolare di quelle certe specialità medicinali sono circostanze che risultano documentalmente dagli atti, come tali da ritenersi del tutto rispondenti a verità.

Esclusa ogni forma di responsabilità, dunque, sotto il profilo della normativa antidoping, residua il fatto che il Movilli ha assunto farmaci contenenti *“sostanze specifiche”* di cui all'art. 18.3 del Regolamento Coni senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta esenzione; fatto assolutamente incontestabile e del resto non contestato (ed anzi pacificamente ammesso)

dal Movilli. Sotto questo diverso profilo non può farsi a meno dal rilevare che il calciatore si è reso responsabile di un comportamento negligente, posto che, quale primo e più immediato destinatario della normativa antidoping, avrebbe dovuto preoccuparsi se non proprio di inoltrare materialmente la richiesta di esenzione di cui all'art. 4.4 del Regolamento certamente di accertarsi che detta richiesta fosse stata inviata. Come invece non ha fatto, dando luogo ad una omissione di cui deve essere ritenuto responsabile, visto che il dovere di correttezza e di diligenza nell'osservanza delle norme federali incombe su non altri che sul calciatore che, nel caso in esame, per ragioni terapeutiche assume una certa sostanza non consentita e sul quale grava per questo motivo lo specifico obbligo di chiedere la prescritta esenzione.

Così stando le cose il Movilli deve essere ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 1 C.G.S. e condannato a quegli stessi mesi due di squalifica che gli sono stati già inflitti e che, sulla scorta delle circostanze oggettive e soggettive nelle quali è maturata la violazione, appaiono a questa Commissione ben adeguati alla effettiva gravità del caso.

Consegue da quanto appena osservato che, sia pure sulla base di ragioni del tutto differenti, la condanna del Movilli alla squalifica per il periodo di mesi due deve essere confermata.

Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dalla Procura Antidoping.

**12 - APPELLO DEL CALCIATORE PERUZZI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 126 del 25.2.2005)

A seguito di deferimento della Procura Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti infliggeva a Peruzzi Lorenzo, all'epoca tesserato per l'A.S. Sestese Calcio, la sanzione della squalifica per due giornate di gara, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere dato mandato all'agente di calciatori Katia Vallese e pendente tale contratto, conferito mandato all'agente dei calciatori Claudio Orlandini.

Avverso questa decisione il Peruzzi proponeva appello alla C.A.F., richiedendo "la revoca" della delibera della Commissione Disciplinare e in subordine, la sostituzione della squalifica per due giornate di gara con una sanzione pecuniaria "ai sensi dell'art. 19 comma 6 C.G.S."

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Preliminarmente va osservato che nessun rilievo può avere il fatto che il rapporto con Katia Vallese sia stato consensualmente risolto, successivamente al conferimento del mandato con Claudio Orlandini.

Sussiste, quindi, la violazione contestata.

Il Peruzzi sostiene, poi, che "se all'epoca del fatto (quando era tesserato presso una società della Lega Nazionale Dilettanti) poteva anche sussistere la sanzione della squalifica, invece di quella pecuniaria, oggi che la sanzione produce i propri effetti, la stessa squalifica lede oltre modo una società professionistica (il Taranto) cui nulla appartiene la vicenda in esame. Perciò proprio la presenza di un contratto professionistico e perciò, con regolare retribuzione, può tranquillamente fondare la sanzione pecuniaria invece di quella meramente sportiva, così come inflitta dalla Commissione Disciplinare".

Il rilievo non può essere condiviso.

Ai fini che qui rilevano, nessuna importanza può avere il passaggio del Peruzzi da una società dilettantistica ad una società professionistica (da considerarsi, completamente estranea alla presente vicenda).

La semplice presenza di un contratto professionistico non comporta, di per sé, la modifica della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare con quella pecuniaria.

Nel caso in esame la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare è, invece, adeguata all'effettivo grado della lesione del bene giuridico protetto dalla norma.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dal calciatore Peruzzi Lorenzo ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**13 - APPELLO DEL F.C. SAVOIA 1908 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE DI GARA E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 130 del 4.3.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 130 del 4 marzo 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva il reclamo proposto dal F.C. Savoia 1908 in merito alle sanzioni della squalifica del campo di calcio per n. 2 giornate ed all'ammenda di € 20.000,00; sanzioni inflitte alla F.C. Savoia dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Savoia/Real Marciianise del 13.2.2005 e con riferimento alla condotta gravemente pericolosa per l'altrui incolumità tenuta da sostenitori locali. Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato da Giudice Sportivo, che il lancio di pietre e di oggetti in campo ed i disordini a fine gara che avevano provocato il ferimento di tre agenti di polizia erano di gravità tale da giustificare ampiamente le sanzioni della squalifica del campo di gara per 2 giornate e dell'ammenda.

Avverso tale decisione proponeva appello il F.C. Savoia 1908 che, ribadendo quanto già fatto presente in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, faceva rilevare il *"regolare svolgimento della gara de qua"*; che i disordini si erano verificati *"al di fuori e lontano dallo stadio"*; le *"palesi ed inspiegabili incongruenze tra i vari atti ufficiali di gara"*; l'*"impeccabile organizzazione del servizio di Ordine Pubblico"* e l'*"opera preventiva svolta dalla società"*; l'*"inapplicabilità al caso di specie della diffida del campo comminata alla Società ricorrente nell'ambito della Coppa Italia"*; l'*"assenza di precedenti specifici"* ed il *"palese contrasto... con analoghi precedenti in materia"*.

Chiedeva, pertanto, la riduzione della squalifica ad una sola giornata e la revoca e/o il ridimensionamento dell'ammenda.

L'appello della F.C. Savoia 1908 non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita *"come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate"*; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano lo *"svolgimento della gara"*, giudicato *"regolare"*; il luogo dove si sarebbero verificati i disordini, individuato *"al di fuori e lontano dallo stadio"*; le presunte *"incongruenze tra i vari atti ufficiali di gara"*; l'*"organizzazione del servizio di Ordine Pubblico"*, definita *"impeccabile"*; l'*"opera preventiva svolta dalla società"*; l'*"assenza di precedenti specifici"* ed il *"palese contrasto... con analoghi precedenti in materia"*.

Nel caso in esame la società appellante non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all'omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti le circostanze di fatto prima ricordate. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell'art. 33, punto 1, C.G.S., l'appello non può essere ritenuto ammissibile. Diversamente potrebbe ritenersi per l'*"inapplicabilità al caso di specie della diffida del campo comminata alla Società ricorrente nell'ambito della Coppa Italia"*, ma è appena il caso di ricordare a

questo proposito che la Commissione disciplinare ha accolto questo motivo di reclamo, che non ha ragione, di conseguenza, di essere riproposto in questa sede.

Consegue da quanto rilevato che, in difetto delle ipotesi di cui all'art. 33, punto 1, C.G.S., l'appello non può essere ritenuto ammissibile.

Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, comma 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dal F.C. Savoia 1908, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **ORDINANZE**

**14 - APPELLO DEL SIGNOR ELEUTERIO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Off. n. 23 del 20.1.2005)

La C.A.F., sospende il giudizio e rimette gli atti all'Ufficio Indagini perché venga ricostruita la dinamica dei fatti accaduti e la procedura dell'identificazione del responsabile.



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 34/C - RIUNIONE DEL 14 MARZO 2005**

### **1 - APPELLO DEL CALCIATORE ROSSETTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTI-DOPING** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 206/C dell'11.2.2005)

Con atto del 18.11.2004 il Procuratore Antidoping presso il CONI deferiva alla Commissione Disciplinare presso il "*competente Organo di Giustizia federale*" (la Lega Professionisti Serie C), a norma dell'art. 18.3 del Regolamento Antidoping, il calciatore Antonio Rossetti, tesserato della soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902, perché, sorteggiato per il controllo antidoping in occasione della gara Gubbio/Montevarchi del 12.9.2004 (Campionato di Serie C2), era risultato positivo al metabolita del tetraidrocannabinolo, "*sostanza specifica*".

La Commissione Disciplinare accoglieva il deferimento ed infliggeva al Rossetti la sanzione della squalifica per il periodo di mesi sei (Com. Uff. n. 206/C dell'11 febbraio 2005), rilevando come dalle stesse dichiarazioni del calciatore al Procuratore Antidoping (avere fumato uno spinello al termine di una festa di compleanno due giorni prima della gara) ne emergesse in modo incontestabile la responsabilità in ordine alla violazione ascrittagli. Quanto alla sanzione, ritenuta congrua la squalifica per mesi sei in considerazione del leale comportamento del Rossetti e detratti dal periodo appena detto i mesi due della sospensione cautelare, individuava nella data di pubblicazione della decisione la decorrenza dei residui mesi quattro di squalifica (Com. Uff. n. 210/C del 16 febbraio 2005).

Avverso tale decisione proponeva appello il calciatore che eccepiva preliminarmente il mancato rispetto del contraddittorio da parte della Commissione Disciplinare per omessa notifica della data di discussione del procedimento al difensore di fiducia. Quanto al merito, rilevato che la decisione della Commissione era intervenuta a circa due mesi di distanza dalla cessazione del periodo di sospensione dall'attività agonistica e dunque ben oltre i prescritti giorni sessanta dalla data del deferimento, sollecitava l'applicazione del disposto di cui all'art. 18.5 del Regolamento Antidoping. Osservava a questo proposito che nel caso che lo riguardava si erano verificate circostanze del tutto eccezionali, quelle che avrebbero dovuto portare alla non applicazione della squalifica o almeno a determinarne la durata in un periodo più breve. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della appena detta squalifica ed in subordine la riduzione entro limiti più contenuti.

L'appello del Rossetti, proposto regolarmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Prendendo spunto dalla questione fatta valere in via preliminare, bisogna far presente che nel caso del Rossetti non si è verificata violazione alcuna del contraddittorio. A norma di quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva la società e/o il tesserato nei confronti si celebra il giudizio ha certamente la facoltà di farsi assistere da un proprio legale di fiducia, ma, non ritenendosi necessaria, in via di principio, la presenza di detta figura nel procedimento sportivo, non è previsto da norma alcuna che questi, eventualmente nominato dalla società e/o dal tesserato, debba essere "notificato" della data di trattazione del procedimento. Ne discende che la mancata presenza del difensore (cui la parte - regolarmente avvisata della data del giudizio - avrebbe potuto facilmente avviare facendosi carico di dargliene notizia) non dà luogo a violazione di alcun genere.

Non merita di essere condivisa neppure l'opinione espressa dall'appellante in ordine alla eccezionalità delle circostanze nelle quali è avvenuta l'assunzione della sostanza vieta-

ta. Ha dichiarato il Rossetti di aver fumato uno "spinello" che gli era stato offerto al termine di una festa di compleanno e questo due giorni prima della gara: non si ravvisa quali e dove le circostanze eccezionali che dovrebbero dar luogo all'annullamento o alla riduzione della sanzione a norma dell'art. 18.5 del Regolamento Antidoping, posto che la norma in esame collega la sussistenza di dette circostanze alla totale assenza di colpa o di negligenza oppure alla loro presenza in misura non significativa. E francamente il fatto di chi, svolgendo l'attività di calciatore, è per questo ben addentro (non fosse altro che per il rilievo che ne danno gli organi di informazione) alla problematica concernente l'uso di sostanze stupefacenti da parte degli atleti di tutte le discipline sportive e ciò nonostante ne assume in prossimità di una gara, non può essere ritenuto esente da colpa o da negligenza o connotato da colpa o negligenza non significative. Senza che possa sostenersi che la leggerezza di fumare uno spinello al termine di non più che di una normale festa di compleanno giochi come circostanza eccezionale che esenti da squalifica o ne comporti la riduzione!

Le ragioni fin qui esposte impediscono, dunque, che l'appello del Rossetti stesso possa andare esente da squalifica o ne meriti una di entità inferiore ai mesi sei irrogatigli, considerato (a questo ultimo proposito) che la durata appena detta tiene nel giusto conto vuoi la non lieve entità del grado di colpa riscontrabile nell'assunzione dello stupefacente vuoi il leale comportamento tenuto nel corso del giudizio.

Bisogna prendere atto, tuttavia, che per effetto della originaria sospensione dall'attività agonistica il Rossetti non ha preso parte a gara alcuna durante sia gli iniziali mesi due della misura cautelare che il successivo periodo fino alla celebrazione del giudizio di primo grado.

Ne discende, pena l'espiazione da parte del Rossetti di una squalifica per un periodo superiore a quello inflittogli, che i mesi sei di cui alla decisione della Commissione Disciplinare devono decorrere dalla data della sospensione dall'attività agonistica, e cioè dal 15.10.2004.

Per questi motivi, la Commissione d'appello Federale conferma la sanzione della squalifica per mesi sei inflitta al reclamante a decorrere dal 15.10.2004.

## **2 - APPELLO DELLA A.S.D. ZOMPO LO SCHIOPPO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANTINUM/ZOMPO LO SCHIOPPO DEL 15.1.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 45 del 10.2.2005)

Con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla controparte società A.S. Antinum, ha inflitto all'odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe, per avere la medesima utilizzato il calciatore Di Cicco Stefano, che non aveva titolo a parteciparvi perché era stato impiegato nella stessa giornata in cui era stato tesserato.

In particolare la Commissione Disciplinare ha affermato sussistere la violazione dei disposti di cui agli artt. 39, comma 5 e 61, comma 5, N.O.I.F..

La reclamante torna invece ad invocare, come già fatto del resto in sede di controdeduzioni al reclamo introduttivo, il comma 3 dell'art. 39 N.O.I.F., il quale stabilisce che il tesseramento di un calciatore decorre dalla data di trasmissione del relativo plico postale contenente la richiesta.

Il reclamo in appello si appalesa in effetti fondato, atteso che risulta pacifico che tale trasmissione è avvenuta antecedentemente allo svolgimento della gara in questione.

Le disposizioni chiamate in causa in sede di prime cure non appaiono, invece, conferenti al caso di specie, atteso che l'art. 39, comma 5, N.O.I.F. trova applicazione al caso di trasferimento tra diverse società (il Di Cicco è risultato, invece, precedentemente senza vincolo), e che l'art. 61, comma 5, N.O.I.F. riguarda la partecipazione alle gare di calciatori sprovvisti di tessera (ma nella fattispecie operava la suddetta decorrenza del tesseramento).

Per i sopraindicati motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello presentato dalla A.S.D. Zompo Lo Schioppo di Morino (L'Aquila), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito sul campo. Dispone la restituzione della tassa versata.

**3 - APPELLO DELLA A.S. CAPRINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALZANO/CAPRINO DEL 23.1.2005 E LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 110,00 AD ESSA RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE FINO AL 10.3.2005 INFLITTA AL SIG. PANZERI GIUSEPPE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 10.2.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 10-18 febbraio 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia accoglieva il reclamo proposto dalla F.C. Alzano in relazione alla gara Alzano/Caprino del 23.1.2005 (Campionato di 1ª Categoria) ed infliggeva alla A.S. Caprino, che aveva schierato il calciatore Luca Ravasio benché squalificato, le sanzioni: a) della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) dell'ammenda di € 110,00; c) della squalifica del Ravasio per una ulteriore giornata; d) della inibizione del dirigente accompagnatore Giuseppe Panzeri fino a tutto il 15.3.2005.

Motivata la Commissione che il Ravasio era stato squalificato fino alla data del 23.1.2005 (Com. Uff. n. 21 in data 20 gennaio 2005 del Comitato Provinciale di Bergamo) e che nel prendere parte alla gara della sua squadra di appartenenza, la A.S. Caprino Calcio, con l'Alzano il 23.1.2005 si trovava in posizione irregolare. Accoglieva, come già rilevato, il reclamo della F.C. Alzano ed infliggeva alla A.S. Caprino Calcio le sanzioni sportive già dette.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che riproponeva gli stessi argomenti fatti valere innanzi alla Commissione Disciplinare. Rilevava, in altri termini, l'inammissibilità del reclamo del F.C. Alzano alla Commissione Disciplinare per avere omesso di preannunziarlo *"nei termini di legge"* e, nel merito, che l'impiego del Ravasio in una gara del campionato di prima categoria non aveva dato luogo a violazione alcuna, visto che lo stesso Ravasio era stato squalificato in relazione a gara di un Torneo juniores, il Torneo Bonacina. Chiedeva pertanto declaratoria di inammissibilità del reclamo della F.C. Alzano e, nel merito, l'omologazione del risultato conseguito sul campo. In subordine, la rideterminazione delle sanzioni entro limiti più contenuti.

L'appello della A.S. Caprino Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Quanto alla questione di inammissibilità del reclamo del F.C. Alzano bisogna rilevare che, diversamente che per i reclami riguardanti la regolarità dello svolgimento della gara, l'art. 42 C.G.S. non impone obbligo alcuno in fatto di preannunzio dei reclami che traggano origine dalla (presunta) irregolarità della posizione di un calciatore. Mentre il comma 1 dell'articolo appena citato prescrive testualmente, infatti, che i *"ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare... devono essere preannunziati con le modalità..."* analoga previsione non è inserita nel successivo comma 3 che prende specificamente in esame i reclami *"avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara..."*. Deve dedursene che l'obiezione sollevata dalla società appellante, che concerne reclamo del F.C. Alzano per posizione irregolare del Ravasio e non da ricorso per irregolare svolgimento della gara, non può essere condivisa.

È ben vero che il comma 8 dell'art. 42 in questione rinvia alle disposizioni generali di cui al titolo V del codice *"per tutto quanto non previsto nel presente Titolo"* (VIII), ma occorre precisare che l'art. 42 comma 3 del titolo VIII del Codice *"prevede"*, per l'appunto, che i *"reclami"* non devono essere preannunziati a alcuno, per cui non è condivisibile che con riguardo al caso in questione vengano chiamate in causa le disposizioni del titolo V del Codice. Né si dica che proprio per la mancata previsione del preannunzio nel caso dei *"recla-*

mi “devono trovare applicazione le norme del titolo V, dal momento che laddove il titolo VIII ha inteso prevederlo lo ha fatto in modo esplicito, come con i “ricorsi” di cui all’art. 42 comma 1. Ne discende che la non previsione del preannunzio nel caso dei “reclami” di cui all’art. 42 comma 3 del Codice non va inteso come silenzio da colmare con le norme di cui al titolo V, ma come previsione esplicita della non necessità, per i “reclami”, di un tale atto.

Più per completezza di esposizione che per effettiva necessità è appena il caso di rilevare, ad ogni modo, come anche sulla base delle disposizioni del titolo V del C.G.S. il preannunzio di reclamo per posizione irregolare di un calciatore non è affatto previsto. Lo si deduce in maniera evidente vuoi dai commi 6 e 9 dell’art. 29 C.G.S., che fra le cause di inammissibilità tassativamente previste non contemplano il mancato inoltro del preannunzio, vuoi dal comma 8 dello stesso articolo, che nel prevedere una tassa reclami, avverte come vi siano assoggettati i reclami “anche se soltanto preannunziati”, lasciando chiaramente intendere come i reclami ben possano non essere preceduti da preannunzio.

Va da sé, alla luce di quanto appena rilevato, che la disposizione di cui all’art. 34 comma 1 C.G.S. in tema di “dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo” non ha rilievo alcuno ai fini che qui interessano, dovendo trovare applicazione nei soli casi in cui il reclamo sia essere, per l’appunto, preannunziato, o perché espressamente previsto o perché atto che abbia questa finalità la parte scelga (comunque) di inoltrare.

Il reclamo del F.C. Alzano non doveva essere preceduto, dunque, da preannunzio alcuno e posto che è stato inoltrato nel prescritto termine di giorni sette dallo svolgimento della gara (art. 42 comma 3 C.G.S.) ed inviato alla controparte (art. 29 comma 5 C.G.S.), non poteva né doveva essere ritenuto inammissibile. Come correttamente fatto dalla Commissione Disciplinare.

Venendo al merito, bisogna rilevare che il Ravasio non è stato squalificato dal Comitato Provinciale di Bergamo in relazione ad un certo numero di giornate (una, due e via dicendo), ma con riferimento ad una data, il 23.1.2005. Ne consegue che le considerazioni svolte dalla società appellante, benché condivisibili, non possono trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che il calciatore, privato della legittimazione ad esercitare l’attività agonistica non per un numero specifico di gare (relative ad altrettante giornate), ma per un certo periodo di tempo, durante questo stesso periodo di tempo non avrebbe dovuto prender parte a gara alcuna, di alcun campionato e di alcuna competizione. Diversamente detto, il Comitato di Bergamo ha disposto la squalifica del Ravasio “a tempo” e non per un certo numero di giornate, per cui non possano trovare applicazione i (pur corretti) criteri per la esecuzione delle squalifiche richiamati dalla società appellante.

Da ultimo la natura e l’entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare, eccessive ad avviso della A.S. Caprino Calcio, ma perfettamente adeguate alla effettiva gravità dei fatti secondo questa Commissione d’Appello. Che è del parere, di conseguenza, che vadano integralmente confermate.

Consegue dalle considerazioni fin qui svolte che l’appello proposto va, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, comma 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dalla Caprino Calcio di Caprino Bergamasco (Bergamo) ed ordina l’incameramento della tassa versata.

**4 - APPELLO DELLA A.C. PERUGIA IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE ALLA U.P. ISOLOTTO DI € 20.600,00 A TITOLO DI PREMIO ALLA CARRIERA, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE BRIENZA FRANCO** (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 19.1.2005)

Con la decisione impugnata, la Commissione Vertenze Economiche ha stabilito che l’A.C. Perugia, odierna reclamante, è tenuta a corrispondere alla U.P. Isolotto il complessi-

vo importo di € 20.600,00 a titolo di premio alla carriera relativo al calciatore Brienza Franco, esordiente in Serie A nella gara Milan-Perugia dell'8 febbraio 2004.

Il suddetto importo è stato determinato nella misura descritta considerando che, visti i progressi trascorsi del calciatore nel periodo di formazione dilettantistica, alla U.P. Isolotto spettava solo un quinto del premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle N.O.I.F. (in relazione all'unica stagione di militanza: 1995/96).

Con il reclamo in trattazione si tende, invece, a disconoscere la doverosità della detta corresponsione, tenendo conto di vari fattori, che non si disvelano, però, sufficienti a scalfire le lineari argomentazioni della pronunzia avversata.

In particolare, le deduzioni della reclamante, a volte espresse, in verità, in termini di mera perplessità o di dubbio, si concretizzano essenzialmente in due profili, uno principale ed uno subordinato, entrambi non accoglibili (il secondo peraltro, come si vedrà, di per sé inammissibile causa una questione preliminare ed assorbente di rito).

Con riferimento al primo aspetto, la Commissione d'Appello Federale, rivedendo in parte il proprio precedente orientamento, ritiene che il requisito richiesto dall'art. 99 bis delle N.O.I.F. sia da considerarsi assolto anche quando il calciatore sia stato tesserato presso la società dilettantistica non per un'intera stagione sportiva, ma (come nel caso di specie) per una parte comunque preponderante di essa.

Non risulta, pertanto, necessario procedere ad ulteriori accertamenti istruttori.

In ordine, poi, alla richiesta subordinata, deve rilevarsi, come accennato, la sussistenza di una causa di inammissibilità, atteso che non è stato esteso il contraddittorio alla società U.S. Città di Palermo S.p.A., con la quale al tempo dell'esordio nella massima serie sussisteva un accordo di compartecipazione, ed a carico della quale, dunque, ove si seguissero le prospettazioni della reclamante, pur facendo riferimento la norma alla sola società titolare del tesseramento (e pur avendo la compartecipazione solo effetti interni tra le due società), andava coimputata, nella misura del 50%, la responsabilità del pagamento del premio alla carriera di cui si discute.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dalla A.C. Perugia di Perugia ed ordina l'incameramento della tassa versata.

#### **5 - APPELLO FALLIMENTO CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)**

Con atto del 24.2.2005, il Fallimento Calcio Como S.p.A. proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 187/C del 2 febbraio 2005, con cui era stata inflitta la sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nel Campionato in corso, in relazione alla mancata prestazione di garanzia bancaria a prima richiesta per i contratti di alcuni calciatori che avevano sfiorato il budget-tipo per singolo contratto.

Preso atto dei motivi proposti a sostegno del ricorso, si osserva quanto segue: il Com. Uff. n. 180/A del 2004 espressamente dispone l'applicabilità delle disposizioni ivi contenute alla stagione 2004/2005; il riferimento all'art. 1 C.G.S. non è incongruo, atteso che il richiamo ai principi ivi previsti comprende, come da costante giurisprudenza di questa Commissione, l'osservanza di tutte le disposizioni federali; l'osservazione secondo cui l'infrazione contestata attiene alla materia contrattuale e non sportiva è ininfluente, atteso che la penalizzazione prevista ha come scopo quello di punire atteggiamenti comunque tendenzialmente tesi a superare le condizioni di parità sul piano tecnico che le norme afferenti ai bilanci e, conseguentemente, ai contratti, tendono a fissare; la rigidità sia precet-

tiva che sanzionatoria in materia è evidentemente tale che l'interpretazione delle norme de quibus deve riflettere esclusivamente il dato letterale, integrato dalla ratio della norma; conseguentemente, la sanzione scatta ogni volta che non vi sia coincidenza tra la sottoscrizione di un contratto extra budget-tipo e la prestazione della garanzia bancaria richiesta, sicché ogni evento successivo alla data fissata per tali adempimenti è ininfluenza ai fini della sussistenza dell'infrazione e, conseguentemente, all'irrogazione della sanzione.

L'ulteriore argomentazione tratta dal fatto che la F.I.G.C. ha autorizzato i singoli calciatori che ne hanno fatto richiesta ad adire la giustizia ordinaria a tutela delle loro soggettive posizioni economiche risulta assolutamente ininfluenza nella specie, atteso che tale profilo non investe la capacità officiosa degli Organi federali di adottare, nei confronti della società (nel caso di specie del Fallimento) le sanzioni previste, risultando assolutamente diversi gli aspetti in cui la fattispecie si articola.

Del pari infondato è il profilo di doglianza afferente alla constatazione che, a fronte di norme particolari riguardanti l'ipotesi di società retrocesse dalla A alla B, non ve ne siano di analoghe per il caso di retrocessione dalla B alla C; trattandosi palesemente di norme di favore, ne consegue che rimane nella piena discrezionalità del legislatore federale adottare o meno norme più favorevoli in tale ipotesi.

La richiesta subordinata di riduzione della sanzione non può essere accolta, atteso che, in considerazione del numero dei contratti irregolari, i principi di proporzionalità di cui all'art. 14 C.G.S. risultano pienamente rispettati.

Il ricorso deve essere pertanto respinto; consegua l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dal Fallimento Calcio Como di Como ed ordina l'incameramento della tassa.

**6 - APPELLO DELLA POL. COLLEMARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 DEL SIGNOR VERONESE STEFANO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 83 del 3.2.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 febbraio 2005, riduceva a Veronese Stefano, vice presidente della S.S. Collemarino, la sanzione della inibizione (in precedenza inflittagli dal Giudice Sportivo sino al 31.12.2007) fino al 30.6.2006, per comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti del direttore della gara Collemarino 98/Crua del 17.1.2005.

Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, il Presidente della S.S. Collemarino 98, Veronese Francesco sostenendo l'estraneità di Veronese Stefano nei fatti oggetto dell'impugnata decisione.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 lettera d) trattandosi di terzo grado di giudizio di merito.

Segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Collemarino di Ancona, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**7 - APPELLO DELLA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 3.2.2005)

Con reclamo del 12.1.2005 la S.S.D. S. Agata Li Battiati ha appellato avanti a questa C.A.F., chiedendone l'integrale annullamento, la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata sul C.U. n. 45

del 5 gennaio 2005, le aveva inflitto la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0-3 della gara disputata in data 28.11.2004 con l'A.S.D. Atletico San Focà 97 per la presunta irregolarità della posizione del calciatore Alessandro Privitera, oltre alla sanzione dell'ammenda di € 130,00 ed a quella dell'inibizione a tutto il 31.1.2005 a carico del proprio Dirigente, Sig. Salvatore Gullotta.

Alla riunione del 31.1.2005 questa C.A.F., dopo aver esaminato il suddetto reclamo, preso atto della circostanza che il predetto calciatore, pur inserito in distinta, non aveva di fatto preso parte alla gara, in totale accoglimento del proposto gravame, ha annullato l'impugnata delibera e per l'effetto ha ripristinato il risultato ottenuto sul campo, disponendo la restituzione della tassa ricorso a favore della ricorrente. Il dispositivo della decisione è stato pubblicato nella medesima data del 31.1.2005.

Successivamente, sul C.U. n. 52 del 3 febbraio 2005 è stata pubblicata una "errata corrige" della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con la quale, preso atto dell'errore nel quale era incorsa nella propria precedente delibera, la Commissione medesima precedeva all'annullamento della stessa, comminando l'ammenda di € 200,00 alla S.S.D. S. Agata Li Battiati.

Quest'ultima ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d'Appello anche avverso tale provvedimento, reputandolo illegittimo e comunque ingiustamente gravatorio nei suoi confronti, chiedendone quindi l'integrale annullamento.

Reputa la C.A.F. che anche il presente reclamo debba trovare accoglimento.

Appare del tutto ovvio, infatti, che la Commissione Disciplinare in alcun modo avrebbe potuto pronunciarsi sul proprio anteriore provvedimento, ancorché in via (per così dire) di autotutela - giacché il provvedimento impugnato, impropriamente qualificato "errata corrige", altro non sarebbe che un atto di annullamento e/o di revoca della propria precedente delibera - dopo che il provvedimento stesso, non solo era stato gravato dall'odierna appellante, ma soprattutto era già stato annullato dall'Organo di Giustizia Sportiva ad essa sovraordinato, essendo quindi la medesima Commissione Disciplinare ormai priva di qualsiasi *potestas iudicandi* in ordine al provvedimento medesimo.

L'impugnato provvedimento, quindi, deve certamente essere annullato, anche in considerazione della circostanza che la Commissione Disciplinare non si è limitata ad annullare quello precedentemente pronunciato, ma ha altresì comminato alla ricorrente, del tutto apoditticamente, una sanzione sostitutiva (ammenda di € 200,00) di quelle originarie.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello presentato dalla S.S.D. S. Agata Li Battiati, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa ricorso.

**8 - APPELLO DELL'A.S. F.C. RIOP SANGIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 AL PRESIDENTE SIG. TORTORA RAFFAELE, LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO E L'AMMENDA DI € 500,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Off. n. 67 del 10.2.2005)

Con atto del 10.1.2005, il Presidente del Comitato Regionale Campania ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato il Presidente dell'A.S. F.C. Riop Sangiuseppe, Sig. Raffaele Tortora, per violazione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, in relazione a quanto previsto dall'art. 11 bis C.G.S., e cioè per aver violato la clausola compromissoria federale, proponendo, senza la prescritta autorizzazione, ricorso avanti il T.A.R. Lazio avverso la graduatoria delle società ammesse al Campionato di Eccellenza Regionale 2004/2005 (ricorso poi dichiarato inammissibile dal medesimo Tribu-

nale Amministrativo con sentenza n. 10725 del 12.10.2005), nonché, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., la società medesima.

Dopo rituale notificazione di atto di contestazione, con delibera pubblicata sul C.U. n. 67 del 10 febbraio 2005 la Commissione Disciplinare adita ha inflitto al Tortora, nella sua predetta qualità, la sanzione dell'inibizione per anni uno e mesi sei ed all'A.S. F.C. Riop Sangiuseppe, per il titolo citato, la penalizzazione di punti tre in classifica e l'ammenda di € 500,00.

Con ricorso del 17.2.2005, a firma del Vicepresidente, l'A.S. F.C. Riop Sangiuseppe ha impugnato avanti a questa Commissione d'Appello Federale tale delibera, chiedendone l'annullamento o, subordinatamente, la riforma parziale, eccependo di essere incorsa nella contestata violazione della clausola compromissoria in buona fede, nella pressante imminenza dell'inizio del campionato.

Reputa la C.A.F. che il proposto gravame possa trovare solo parziale accoglimento.

In particolare, se è indiscutibile che il tesserato deferito sia incorso in una palese violazione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, indubbiamente violando la clausola compromissoria posta a presidio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo ed a garanzia dell'effettività dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva, talché non pare nella fattispecie sussistere alcuna causa esimente l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 bis C.G.S. per detta violazione - tale non potendo certo considerarsi la pretesa buona fede del deferito - non di meno reputa questa Commissione che le particolari modalità e le contingenti circostanze di tempo, nelle quali è maturata l'ascritta violazione, giustifichino e suggeriscano una riduzione della sanzione inflitta al tesserato deferito, riportando la stessa ai minimi edittali previsti dalla citata norma del C.G.S., così come è avvenuto in prime cure per la sanzione inflitta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alla società, che non può dunque che essere in tale misura minima confermata.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello presentato dall'A.S. F.C. Riop Sangiuseppe di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), riduce ad anni 1 la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Tortora Raffaele e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.

**9 - APPELLO DELL'A.S. REAL CASTELLUCCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASSOPOTENZA/REAL CASTELLUCCIO DEL 13.11.2004 E L'INIBIZIONE FINO AL 13.4.2005 INFLITTA AL SIG. PANE ANASTASIO** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 17 dell'1.2.2005)

Il Sig. Pranzani Mario, nella qualità di Vice Presidente della "Fondazione Anastasio Salvatore" ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lucania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, relativo all'incontro del Campionato Giovanissimi Assopotenza/Real Castelluccio, data vinta alla prima col punteggio di 3-0 per posizione irregolare di alcuni calciatori e della sanzione dell'inibizione fino al 13.4.2005 inflitta al Sig. Pane Anastasio.

Il ricorso è del tutto generico e nulla dice in merito all'oggetto della questione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo presentato dall'A.S. Real Castelluccio di Pignola (Potenza), ai sensi dell'art. 29 comma 6 C.G.S., per genericità. Ordina l'incameramento della tassa.

**10 - APPELLO DELLA A.S. SAN COSTANTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESSANITI/SAN COSTANTINO DEL 16.1.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 85 del 15.2.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava il ricorso presentato dalla A.S. San Costantino che sosteneva l'irregolarità della gara Cessaniti-S. Costantino del 16.1.2005 per posizione irregolare dei calciatori del Cessaniti Valenti Francesco, Schinelli Michele, Naccari Lorenzo e De Rito Andrea (C.U. n. 85 del 14 febbraio 2005).

Ricorreva davanti alla Commissione d'Appello Federale la A.S. San Costantino ribadendo che alla gara in oggetto, nelle file del Cessaniti, non potevano prendere parte i calciatori sopramenzionati sia perché con tesserino scaduto (il Valenti Francesco e lo Schinelli Michele), sia perché in possesso solo di una foto autenticata (il De Rito), sia perché nella distinta veniva inserito solo il nominativo (il Naccari).

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria e la vittoria a tavolino per la A.S. San Costantino per 3-0.

L'appello è infondato e va rigettato.

Come giustamente sottolineato anche dalla Polisportiva Cessaniti nelle proprie controdeduzioni, dagli atti ufficiali tutti risulta che i predetti calciatori sono regolarmente tesserati con la società Cessaniti e sono stati tutti idoneamente identificati dal direttore di gara e pertanto erano in posizione regolare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. San Costantino di San Costantino Calabro (Vibo Valentia). Ordina l'incameramento della tassa versata.

**11 - APPELLO DELLA A.S.D. CANISTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOSCIANO/CANISTRO DEL 5.12.2004 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE VALENTE STEFANO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 45 del 10.2.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo squalificava fino al 30.6.2006 il calciatore Valente Stefano per avere questi durante la gara Mosciano/Canistro del 5.12.2004 colpito con una gomitata il direttore di gara, il quale, a causa delle lesioni subite era costretto a sospendere la gara stessa (C.U. n. 30 del 7 dicembre 2004).

Infliggeva poi la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 alla Soc. Canistro (C.U. n. 34 del 23.12.04).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, decidendo sugli appelli proposti dalla Società Canistro e dal calciatore Valente, riduceva la squalifica inflitta al calciatore fino al 31.12.2005, confermando la sanzione sportiva a carico della società (C.U. n. 45 del 10 febbraio 2005) che chiedeva la ripetizione della gara.

Ricorrevano davanti alla C.A.F. la società Canistro ed il calciatore Valente, chiedendo la ripetizione della gara ed una ulteriore riduzione della sanzione inflitta al Valente, considerato che il direttore della gara in oggetto ebbe a ridimensionare l'accaduto definendo la gomitata ricevuta più un gesto di stizza che un atto volontario, così come già riferito in sede di audizione davanti alla Commissione Disciplinare, la quale non aveva tenuto conto di tale situazione.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Canistro di Canistro (L'Aquila), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. ed ordina l'incameramento della tassa versata.



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 35/C - RIUNIONE DEL 21 MARZO 2005**

### **1 - APPELLO DELLA A.S. SORA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, E DELL'AMMONIZIONE DELLO STESSO PRESIDENTE SIG. ANTONIO VINCENZO SIGNORE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)**

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 187/C del 2 febbraio 2005, comminava le sanzioni dell'ammonizione al Presidente dell'A.S. Sora, Antonio Vincenzo Signore, e di 10.000 euro di ammenda alla predetta società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 90 comma 2 N.O.I.F., così come modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento, calcolato alla data del 30.9.2004.

Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente dell'A.S. Sora, sostenendo, sostanzialmente, che il termine di adempimento dell'obbligo principale, a carico delle società, il cui mancato rispetto ha comportato l'applicazione delle sanzioni in esame, non ha natura perentoria e che, quindi, "la tardività dell'invio del prospetto RI non è sanzionabile sotto il profilo disciplinare".

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La motivazione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e non inficiata dai, pur ben argomentati, motivi di appello.

Non è controverso che l'A.S. Sora ha inviato in ritardo il predetto prospetto RI, sia pure nei termini previsti dall'art. 90 comma 6 N.O.I.F., il cui rispetto evita la decadenza della società dai contributi federali.

La Commissione ritiene che il termine, previsto dall'art. 85 N.O.I.F., per l'invio del prospetto RI va considerato perentorio.

Non appare pertinente il richiamo difensivo al parere della Corte Federale, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 2/C del 2.8.2002, in quanto avente ad oggetto diversa e specifica questione.

Sul punto, la Commissione non si può esimere, incidentalmente, dal rilevare che le osservazioni della Commissione Disciplinare sul predetto parere della Corte Federale superano, sotto l'aspetto della continenza espositiva, l'esercizio del diritto di critica.

Gli art. 83 e seguenti N.O.I.F. regolano, come è noto, la delicata ed attuale materia del controllo contabile sulle società professionistiche.

Da tutto il predetto sistema normativo emerge evidente la volontà del legislatore federale di instaurare un analitico e rigoroso sistema di controllo sulla predetta materia economico finanziaria per scongiurare il pericolo che le situazioni debitorie possano raggiungere livelli di particolare gravità, con tutte le notorie conseguenze del caso.

In questo contesto, il potere ispettivo riconosciuto alla Co.Vi.So.C., per garantirne la massima produttività, non può non essere, come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, "vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all'efficacia delle norme stesse, altrimenti, svuotate di ogni significato".

Va evidenziato, inoltre, che l'art. 90 comma 5 N.O.I.F. definisce "omissione" e quindi, inadempimento e non solamente, ritardo, il mancato rispetto dei termini indicati nel precedente art. 85 N.O.I.F.

Correttamente, poi, la Commissione Disciplinare ha affermato che "proprio perché riferito all'inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, il potere sanzionatorio, attribuito dall'art. 90 N.O.I.F. alla Co.Vi.So.C., deve essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle previste nel secondo comma del medesimo art. 90: sanzione funzionale al rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente "motivato") senza neppure passare al vaglio giurisdizionale.

Se, dunque, il termine di applicazione della sanzione accessoria è inequivocabilmente "perentorio", per sua natura e per chiara lettura normativa, a maggiore ragione deve essere considerato perentorio il termine di adempimento dell'obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il complesso meccanismo sanzionatorio".

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla A.S. Sora di Sora (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**2 - APPELLO DEL GELA J.T. AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, E DELL'AMMONIZIONE DELLO STESSO PRESIDENTE SIG. MASSIMO FABIO ROMANO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)

Il Procuratore Federale, vista la nota in data 29 novembre, protocollo 13651.04/GC/pc, con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato che "nella riunione del 26 novembre 2004, ha riscontrato con la società Gela Juve Terranova S.r.l. non ha provveduto a far pervenire il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento, calcolato alla data del 30 settembre 2004.

Deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C:

- 1) Massimo Fabio Romano, Presidente società Gela Juve Terranova S.r.l.;
- 2) la società Gela Juve Terranova S.r.l.;

per rispondere:

- il primo delle violazioni di cui agli artt. 90, comma 2, N.O.I.F. e 1, comma 1, C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), per avere posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva;

- la società Gela Juve Terranova S.r.l., della violazione di cui all'art. 2 commi 4 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio presidente.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C infliggeva a Massimo Fabio Romano, presidente della società deferita, la sanzione dell'ammonizione ed alla società Gela Juve Terranova S.r.l. la sanzione di euro 10.000,00 di ammenda.

Ricorreva avanti alla Commissione d'Appello Federale il Massimo Fabio Romano, in proprio e quale legale rappresentante la società Gela Juve Terranova S.r.l. sostenendo come la tardività dell'invio del prospetto RI non è sanzionabile sotto il profilo disciplinare, essendo i termini di cui all'art. 85 capo III punto A ordinatori, in quanto non espressamente previsti e sanciti come perentori.

L'appello è infondato e va rigettato.

Pacifico ed ammesso il mancato rispetto, da parte della società, del termine posto dall'art. 85 N.O.I.F., si sottolinea come tale termine sia perentorio.

Come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare: infatti, l'articolato ed approfondito esame delle norme (artt. 83 e seguenti N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l'attività di controllo contabile sulle società professionistiche, rende inequivocabile la volontà del legislatore federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società, allo scopo di evitare che situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione.

Così delineata la "ratio" dell'intervento normativo, appare chiaro che lo scopo perseguito è quello di costituire, in capo alla Co.Vi.So.C., un potere ispettivo il cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempestiva tanto rigida quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all'efficacia delle norme stesse, altrimenti svuotate di ogni significato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dal Gela J.T. di Gela (Caltanissetta) ed ordina l'incameramento della tassa.

**3 - APPELLO DEL GELA J.T. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO DEPOSITATO IN DATA 9.7.2004 DALLA STESSA SOCIETÀ GELA J.T. CON IL CALCIATORE CAMPANILE LUCA E LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO BIENNALE STIPULATO TRA LE MEDESIME PARTI IN DATA 9.9.2003** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 14.12.2005)

Con la decisione impugnata, la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Campanile Luca, tesserato per la società appellante, ha dichiarato la nullità del contratto economico depositato dalla società medesima in data 9 luglio 2004 e la validità del contratto biennale stipulato tra le stesse parti in data 9 settembre 2003.

A tale conclusione la detta Commissione è giunta dopo aver ritenuto la falsità delle sottoscrizioni apposte dal calciatore sugli atti datati 9 luglio 2004.

Con il reclamo in trattazione, la società Gela J.T. esclude che possa essere comunemente ad essa addebitata qualsiasi responsabilità per l'accaduto.

Il reclamo va dichiarato inammissibile per tardività.

Il preannunzio di reclamo, con richiesta di copia della documentazione, è stato infatti spedito, via telegramma, solo il 5 febbraio 2005, oltre dunque i tre giorni, prescritti dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva applicabili anche a siffatta fattispecie di gravame, decorrenti dalla comunicazione della decisione impugnata nella sua integrità (intervenuta il 1° febbraio 2005).

Le motivazioni sono state poi inviate dalla reclamante solo una volta conosciuti gli atti.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dal Gela J.T. di Gela (Caltanissetta), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti. Ordina l'incameramento della tassa.

**4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEI SIGG. FIORI ANGELO E FILINESI VINCENZO NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ILVAMADDALENA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 27.2.2005)

Con atto d'appello proposto dinanzi a questa C.A.F., il Procuratore Federale ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, C.U. n. 31 del 17 febbraio 2005.

Con la decisione in esame la Commissione Disciplinare ha assolto Fiori Angelo, allenatore della Ilvamaddalena, al quale era stata contestata la violazione dell'art. 6 comma 7 C.G.S.; Filinesi Vincenzo, calciatore della medesima società, al quale era stata contestata

la violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S.; la U.S. Ilvamaddalena chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S..

La Procura Federale ricorrente lamenta, in merito alla statuizione della Commissione Disciplinare, la contraddittorietà della motivazione laddove si è affermata *"l'inconsistenza delle risultanze"* connesse al colloquio intervenuto tra Stelletti Arturo, all'epoca dei fatti presidente dell'U.S. Ilvamaddalena, ed il Fiori Angelo, allenatore della prima squadra, in considerazione della *"mancanza di precisi riferimenti... in ordine al significato ed alla portata delle espressioni attribuite"*. Segnatamente, il Procuratore Federale rileva che quanto argomentato dal primo Giudice sarebbe in contrasto con gli elementi, definiti inconfutabili, raccolti dall'Ufficio Indagini e sui quali si è fondato il deferimento degli odierni appellati.

A norma dell'art. 34 C.G.S. questi ultimi hanno formulato controdeduzioni.

In particolare, oltre alla richiesta di rigetto nel merito dell'appello in esame, è stata eccepita la tardività dell'impugnazione per decorso del termine perentorio previsto dall'art. 33 comma 2 lett. b) C.G.S., nonché l'inammissibilità dell'azione disciplinare per non essersi concluse le indagini nel termine perentorio stabilito dagli artt. 27 comma 8 e 36 comma 2 C.G.S..

Le eccezioni sono infondate.

La Procura Federale, come si ricava dalla disamina degli atti, ha ricevuto comunicazione effettiva della decisione della Commissione Disciplinare il 23 febbraio 2005. L'appello è stato inoltrato il 2 marzo 2005, pertanto è stato rispettato il termine di giorni sette di cui all'art. 33 comma 2 lett. b) C.G.S..

Del pari, le attività di indagine sulle quali si è **concretamente ed effettivamente** fondato il deferimento dei tesserati, come pure è agevole verificare dagli atti, sono state concluse dall'Ufficio Indagini il 14 giugno 2004, ovvero anche in tal caso nel rispetto del termine di cui agli artt. 27 comma 8 e 36 comma 2 C.G.S..

Nel merito l'appello in esame è infondato.

La Commissione Disciplinare, oltre a quanto rilevato dalla Procura ricorrente, nel provvedimento impugnato, avuto riguardo al colloquio tra il Fiori e lo Stelletti, ha altresì evidenziato che *"la mancanza di precisi riferimenti anche in ordine al significato ed alla portata delle espressioni attribuite, esclude qualunque responsabilità nei confronti dei soggetti che di tale colloquio furono protagonisti, e rende anzi plausibili le ragioni addotte a propria discolta dal Fiori Angelo. Peraltro, stando alla prospettazione ed al significato volutosi attribuire all'episodio, sorprende che, per fatti ritenuti così rilevanti, si sia voluto limitare ad essi il campo d'indagine, nei riguardi dei soli soggetti deferiti, e non estenderlo anche alla società che tali 'pressioni' avrebbe esercitato"*.

In conseguenza logica la Commissione Disciplinare ha osservato che *"analoghe considerazioni in termini di carenza istruttoria e di prova devono riguardare il giocatore Filinesi Vincenzo della cui convocazione, da parte dell'Ufficio Indagini, all'effettivo indirizzo di residenza, non si rinvennero in atti riscontri documentali"*.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge l'infondatezza delle censure formulate con l'atto d'appello.

In proposito si rileva quanto segue.

Hanno reso dichiarazioni, nel corso dell'istruttoria, i seguenti tesserati della società Ilvamaddalena: Cardu Simone, Acciaro Luca, Borselli David, Madau Antonio. Essi, contrariamente a quanto si legge nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini del 4 agosto 2004 in atti, hanno concordemente affermato che, in occasione della gara contro il Tavolara del 24 aprile 2004 disputata a La Maddalena, la prestazione della loro squadra non risultò tra le migliori della stagione per carenza di sufficienti motivazioni, e ciò malgrado gli sforzi profusi dall'allenatore Fiori. Nessuno dei detti atleti ha riferito di pressioni ricevute, anche all'interno della loro società, in ordine al comportamento da tenere in occasione della gara in questione. Nessuno di essi constatò condotte anomale del portiere Filinesi

Vincenzo; tutti hanno riferito che la sconfitta fu determinata esclusivamente da ragioni tecniche e dalla superiorità agonistica degli avversari. Nessuno ha riferito di comunicazioni, antecedenti o successive alla disputa della gara, da parte del presidente dell'Illvameddalen e che concretamente avessero ad oggetto accordi per la predeterminazione del risultato in favore del Tavolara; invero i suddetti tesserati hanno evidenziato che, il mercoledì successivo alla gara, il presidente Stelletti, per giustificare l'esonero dell'allenatore Fiori, fece un riferimento generico a pressioni ricevute dal Tavolara, precisando però di non averne mai parlato prima con alcun altro tesserato dell'Illvameddalen.

Dalle indagini non è emerso che tesserati di quest'ultima società, ovvero soggetti esterni, abbiano svolto un qualsivoglia ruolo nella presente vicenda.

In atti non vi è prova della effettiva seconda convocazione del Filinesi Vincenzo con telegramma inviato all'indirizzo di residenza dallo stesso comunicato, a mezzo telefax del 14 giugno 2004, all'Ufficio Indagini.

In conclusione, nessun elemento in atti consente di ritenere che il risultato della gara Illvameddalen/Tavolara sia stato determinato da accordi illeciti o che in relazione a detta gara siano stati posti in essere da tesserati comportamenti in violazione del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dal Procuratore Federale.

#### **5 - APPELLO DEL C.S. VITTUONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GRAZIANO BIAGIO**

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 24.2.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il C.S. Vittuone ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con Com. Uff. n. 30 del 24 febbraio 2005.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla medesima società avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Graziano Biagio fissando la squalifica per otto giornate.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado possono essere impuginate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita "*come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate*".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il C.S. Vittuone, con l'atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono state valutate dal Giudice di 2° Grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra presentato dal C.S. Vittuone di Vittuone (Milano) ed ordina l'incameramento della tassa reclamo.

#### **6 - APPELLO DELLA A.S.D. RINASCITA LEONZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A**

## **SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Com. Uff. n. 57 del 23.2.2005)**

La società Rinascita Leonzio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 57 del 23 febbraio 2005 con la quale, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, veniva inflitta all'attuale appellante la sanzione dell'ammenda di 2.500,00 euro per violazione dell'art. 1 C.G.S. in concorso con il calciatore Zacco Roberto (a sua volta sanzionato con la squalifica fino al 30.6.2005) e con altre persone non identificabili.

Lo Zacco, infatti già squalificato per altro motivo, aveva tentato di partecipare alla gara S. Pio X/Rinascita Leonzio dell'11.12.2004, sotto falso nome e mediante il tesserino alterato del calciatore Di Mari Filadelfo, sul quale aveva apposto la sua fotografia. Identico tentativo di giocare sotto falso nome aveva messo in atto altro calciatore non identificato che aveva utilizzato il cartellino di Siracusano Patrizio.

Sostiene la ricorrente di essere stata del tutto all'oscuro dei fatti posti in essere, di loro esclusiva iniziativa, dal calciatore Zacco e dall'altro non identificato, ma tale tesi appare del tutto inattendibile come dimostrato anche dall'atteggiamento del dirigente accompagnatore della Rinascita Leonzio che si rifiutò di consegnare al direttore di gara il tesserino appartenente a nome del Siracusano, pure sospettato di manomissione. Va comunque rilevato che la responsabilità della società sussiste indipendentemente dalla conoscenza dei fatti. La sanzione appare adeguata alla gravità dell'episodio e conseguentemente il ricorso deve essere rigettato anche per quel che riguarda il secondo motivo del ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla A.S.D. Rinascita Leonzio di Lentini (Siracusa) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

## **ORDINANZE**

**7 - APPELLO DELL'AGENTE DI CALCIATORI MOGGI ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA DEPLORAZIONE E QUELLA PECUNIARIA DI T 15.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 12 COMMA 3, 10 COMMA 1 E PUNTO VII DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI AGENTI DI CALCIATORI** (Delibera della Commissione Agenti di Calciatori nella seduta disciplinare del 20.9.2004 - Com. Uff. n. 112/A del 21.9.2005)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, l'appello presentato dal signor Alessandro Moggi, alla riunione del 4.4.2005.